

Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2018, n. 31-6918

**Legge regionale 14 marzo 2014, n. 3. Disposizioni in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani e per la predisposizione dei programmi annuali di intervento. Anno scolastico 2018/2019.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

la legge n. 97/1994 “Nuove disposizioni per le zone montane“ all’art. 20, stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli altri Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, collaborino nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell’offerta della scuola dell’infanzia e dell’obbligo nei territori montani;

la legge regionale n. 3/2014 “Legge sulla montagna” all’art. 1, prevede che la Regione, nel quadro delle finalità di cui all' articolo 44, secondo comma, della Costituzione, riconosca la specificità delle aree montane e ne promuova lo sviluppo socio-economico e persegua l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali;

la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" all’art. 19, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in aree territorialmente disagiate;

la sopra citata legge regionale n. 3/2014, all’art. 3 comma 3 lett. i prevede espressamente che tra le funzioni attribuite alle Unioni montane vi sia il mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;

la normativa statale di riferimento, nel sancire l’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi, finalizza tale autonomia alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, all’integrazione ed al migliore utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative ed al coordinamento con il contesto territoriale;

dato atto che il 53% del territorio regionale è montano e che l’obiettivo prioritario del Governo regionale è il rilancio, attraverso azioni mirate e finalizzate, delle economie montane in difficoltà e che tale rilancio può avverarsi solo a condizione che le popolazioni montane tornino ad occupare e presidiare questa parte del territorio;

considerato che:

il raggiungimento del succitato obiettivo è strettamente legato, pur tenendo conto delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio – culturali dei rispettivi bacini d’utenza, al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nel territorio montano della Regione;

soltanto attraverso un’offerta formativa, in grado complessivamente di equiparare i servizi scolastici montani ai servizi che di norma vengono offerti dalle strutture competenti sul resto del territorio regionale, si può ragionevolmente ipotizzare di concorrere al raggiungimento dell’obiettivo primario sopra richiamato;

nell’ottica generale della riorganizzazione e razionalizzazione della spesa pubblica, vi è sempre più la tendenza all’accorpamento del servizio scolastico presso i centri a maggiore densità abitativa e si è proceduto ad un progressivo ridimensionamento e talvolta all’abbandono di strutture minori, dislocate nelle aree maggiormente svantaggiate, in conseguenza della ridotta crescita demografica e della contrazione della popolazione in età scolare, situazione particolarmente accentuata nelle zone montane;

ritenuto che:

al fine di garantire la permanenza della popolazione nelle zone montane, occorre dare corso ad iniziative volte ad assicurare il mantenimento dei servizi essenziali, indispensabili per raggiungimento di un adeguato sviluppo delle economie locali e per garantire parità di trattamento anche alle collettività che occupano le aree più svantaggiate del territorio piemontese;

in base all'esperienza maturata nel corso dei trascorsi anni scolastici e tenuto conto delle realtà esistenti sul territorio montano piemontese, dell'individuazione delle carenze e delle necessità, sia opportuno continuare, anche per l'anno scolastico 2018 – 2019, a prevedere l'intervento regionale volto a mantenere e ove possibile sviluppare il servizio scolastico in territorio montano;

sia, pertanto, opportuno procedere alla formulazione dei criteri utili alle Unioni montane piemontesi, per la predisposizione dei programmi annuali di intervento che dovranno essere redatti d'intesa con i responsabili degli Istituti scolastici statali, tenuto conto della dotazione dei servizi scolastici esistenti, della loro dislocazione sul territorio nonché delle peculiarità geomorfologiche del territorio stesso;

per l'anno scolastico 2018 – 2019 i programmi dovranno essere redatti tenendo conto:

- degli istituti scolastici statali, presso i quali sussistano situazioni di sofferenza comportanti il non avvio delle lezioni, con il rischio di chiusura di plessi a causa di diverso orientamento della popolazione scolastica alla luce della regolamentazione sull'assetto scolastico nella scuola dell'obbligo nei territori montani;
- della necessità di accordi tra gli EE.LL. e le Istituzioni Scolastiche statali finalizzati al superamento delle criticità legate alle carenze di organico ed alle difficoltà di spostamento sul territorio montano;
- delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili realtà di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;
- della presenza o meno, nella zona, di altri istituti scolastici statali completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli e della necessaria priorità da attribuire alla scuola dell'obbligo;

le Unioni montane che presentano, d'intesa con le Istituzioni scolastiche statali, i programmi annuali di cui trattasi, non potranno richiedere ulteriori diversi finanziamenti regionali per il medesimo intervento relativo all'anno scolastico 2018-2019 e che verrà effettuato un attento monitoraggio circa l'eventuale sovrapposizione di interventi da parte del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera, di concerto con il Settore Politiche dell'Istruzione;

come per i trascorsi anni scolastici e come indicato dal "protocollo d'intesa per le scuole di montagna", per quanto riguarda le eventuali procedure di reclutamento del personale docente, lo stesso dovrà essere reperito dalle graduatorie scolastiche dell'istituzione proponente;

i programmi presentati dalle Unioni montane, inclusi nel programma regionale, possano essere attuati anche attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici statali, fermo restando l'onere di rendiconto da parte delle Unioni montane;

nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare tutte le richieste, si provveda a contribuire al finanziamento degli interventi, con la seguente scala di priorità, tenuto conto di alcuni criteri territoriali oggettivamente quantificabili quali l'altitudine e la distanza tra i plessi, i tempi di percorrenza, le caratteristiche degli edifici scolastici e lo studio delle prospettive future in ordine all'andamento demografico e con particolare attenzione per i plessi di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado:

- finanziamento di iniziative volte al mantenimento di plessi presso istituti scolastici statali in particolare condizione di sofferenza e con situazione di documentata grande marginalità;
- finanziamento di interventi finalizzati alla razionalizzazione delle situazioni di pluriclasse, dove la composizione delle stesse risulti in condizione di difficile sostenibilità in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;

ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera la determinazione delle procedure attuative e la redazione di singoli bandi relativi agli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, tenendo conto delle rilevazioni e delle analisi effettuate presso Istituti scolastici statali ed Enti Locali operanti in territorio montano, che hanno consentito di evidenziare la sussistenza di una pluralità di esigenze tra le quali emergono soprattutto: la necessità di salvaguardare la situazione esistente nelle scuole del primo ciclo, con particolare riguardo alle istituzioni scolastiche in maggior sofferenza per la insufficienza di personale docente e l'esigenza di valutare le realtà di pluriclasse in situazione di particolare disagio con il fine di equiparare l'offerta formativa nei servizi scolastici montani a quella normalmente offerta dalle strutture competenti sul resto del territorio regionale;

di dare atto che, al finanziamento delle iniziative si farà fronte con la somma di € 300.000,00 al momento disponibile nel bilancio della Regione Piemonte approvato con la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 – Missione 09 Programma 0907 (Cap. 156591/2018) assegnata con D.G.R. n. 26 – 6722 del 6 aprile 2018 e di stabilire che eventuali risorse aggiuntive verranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria degli interventi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

di approvare, ai sensi della legge regionale 3/2014, i seguenti criteri per l'erogazione dei contributi, per l'anno scolastico 2018-2019, a favore delle Unioni montane, nel cui territorio hanno sede i Plessi scolastici, per la copertura dei costi sostenuti per l'impiego di personale nella Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado, nell'ambito di iniziative finalizzate al mantenimento dell'offerta scolastica negli istituti scolastici statali in accertate situazioni di sofferenza ed alla razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse:

- i programmi presentati dalle Unioni montane, formulati d'intesa con gli Istituti scolastici statali di riferimento, dovranno essere redatti tenendo conto:

- degli istituti scolastici statali, presso i quali sussistano situazioni di sofferenza comportanti il non avvio delle lezioni, con il rischio di chiusura di plessi a causa di diverso orientamento della popolazione scolastica alla luce della regolamentazione sull'assetto scolastico nella scuola dell'obbligo nei territori montani;

- della necessità di accordi tra gli EE.LL. e le Istituzioni Scolastiche statali finalizzati al superamento delle criticità legate alle carenze di organico ed alle difficoltà di spostamento sul territorio montano;

- delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili realtà di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;

- della presenza o meno, nella zona, di altri istituti scolastici statali completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli e della necessaria priorità da attribuire alla scuola dell'obbligo;

per quanto riguarda le eventuali procedure di reclutamento del personale docente, lo stesso dovrà essere reperito dalle graduatorie scolastiche dell'istituzione proponente;

i programmi presentati dalle Unioni montane, inclusi nel programma regionale, possano essere attuati anche attraverso i Comuni e/o gli Istituti scolastici statali, fermo restando l'onere di rendiconto da parte delle Unioni montane;

- di stabilire che le Unioni montane che presentano, d'intesa con le Istituzioni scolastiche statali, i programmi annuali di cui trattasi, non potranno richiedere ulteriori diversi finanziamenti regionali

per il medesimo intervento relativo all'anno scolastico 2018-2019 e che verrà effettuato un attento monitoraggio circa l'eventuale sovrapposizione di interventi da parte del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera, di concerto con il Settore Politiche dell'Istruzione;

- di stabilire che nel caso le risorse finanziarie non siano in grado di soddisfare tutte le richieste, si provveda a contribuire al finanziamento degli interventi, con la seguente scala di priorità, tenuto conto di alcuni criteri territoriali oggettivamente quantificabili quali l'altitudine e la distanza tra i plessi, i tempi di percorrenza, le caratteristiche degli edifici scolastici e lo studio delle prospettive future in ordine all'andamento demografico e con particolare attenzione per i plessi di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado:

- finanziamento di iniziative volte al mantenimento di plessi presso istituti scolastici statali in particolare condizione di sofferenza e con situazione di documentata grande marginalità;

- finanziamento di interventi finalizzati alla razionalizzazione delle situazioni di pluriclasse, dove la composizione delle stesse risulti in condizione di difficile sostenibilità in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;

- di dare atto che, al finanziamento delle iniziative si farà fronte con la somma di € 300.000,00 al momento disponibile nel bilancio della Regione Piemonte approvato con la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 – Missione 09 Programma 0907 (Cap. 156591/2018) assegnata con D.G.R. n. 26 – 6722 del 6 aprile 2018 e di stabilire che eventuali risorse aggiuntive verranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria degli interventi;

- di demandare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica – Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera la determinazione delle procedure attuative e la redazione di singoli bandi relativi agli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

(omissis)